



COMUNE DI MELPIGNANO

Provincia di Lecce



**Regolamento comunale
per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e
del diritto sulle pubbliche affissioni ed
effettuazione del servizio**

Approvato con deliberazione C.C. n. 17 dell'11/05/2017



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

INDICE

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento	pag. 4
Art.2 Classificazione del Comune	pag. 4
Art. 3 Gestione del servizio	pag. 4
Art. 4 Il funzionario responsabile	pag. 4
Art. 5 Entrata in vigore del regolamento	pag. 4

TITOLO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 6 Presupposto dell'imposta di pubblicità	pag. 5
Art. 7 Soggetto passivo	pag. 5
Art. 8 Modalità di applicazione dell'imposta	pag. 5
Art. 9 Dichiarazione	pag. 5
Art. 10 Omessa dichiarazione	pag. 6
Art. 11 Pagamento dell'imposta	pag. 6
Art. 12 Pubblicità eseguita su fabbricati comunali	pag.7
Art. 13 Rettifica e accertamenti d'ufficio	pag. 7
Art. 14 Tariffe	pag. 7
Art. 15 Riduzioni dell'imposta	pag. 7
Art. 16 Esenzioni dalla imposta	pag.8
Art. 17 Divieti	pag. 8
Art. 18 Limitazioni sulla pubblicità	pag. 9
Art. 19 Limitazioni della pubblicità mediante distribuzioni	pag. 9
Art. 20 Sanzioni tributarie e interessi	pag. 9
Art. 21 Sanzioni amministrative	pag. 10

TITOLO III

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLE INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 22 Contenuti del Piano Generale degli Impianti pubblicitari, delle pubbliche affissioni e delle insegne	pag. 11
Art. 23 Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari	pag. 11
Art. 24 Elaborati del Piano generale degli impianti	pag. 13
Art. 25 Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti	pag. 13
Art. 26 Oneri istruttori	pag. 14

TITOLO IV

SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 27 Definizione e finalità del servizio	pag. 15
Art. 28 Soggetto passivo	pag. 15
Art. 29 Superficie degli impianti	pag. 15
Art. 30 Ripartizione della superficie degli impianti	pag. 15
Art. 31 Spazi privati per le affissioni dirette	pag. 15



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

Art. 32 Autorizzazione per le affissioni dirette	pag. 15
Art. 33 Oneri istruttori	pag. 15
Art. 34 Modalità per le pubbliche affissioni	pag. 16
Art. 35 Consegna del materiale da affiggere	pag. 16
Art. 36 Annullamento della commissione	pag. 17
Art. 37 Tariffe	pag. 17
Art. 38 Pagamento del diritto	pag. 17
Art. 39 Riduzioni del diritto	pag. 17
Art. 40 Esenzione dal diritto	pag. 17
Art. 41 Sanzioni tributarie ed interessi – sanzioni amministrative	pag. 18

TITOLO V

NORME FINALI – SANZIONI

Art. 42 Gestione del servizio	pag. 19
Art. 43 Durata della concessione	pag. 19
Art. 44 Contenzioso	pag. 19
Art. 45 Disposizioni finali	pag. 19

Allegato “A”

TARIFE PER L’APPLICAZIONE DELL’IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA’

Allegato “B”

TARIFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

TITOLO I NORME GENERALI

Art. 1 Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di applicazione, nel territorio Comunale, della pubblicità esterna e delle pubbliche affissioni, nonché l'effettuazione del servizio relativo, ferme restando le disposizioni contenute dal D. Lgs. 15.11.1993 n. 507 *"Revisione ed armonizzazione dell'imposta comunale sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni, della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche"*.

Art.2 Classificazione del Comune

1. Ai sensi dell'art.2 del D.Lgs. n.507/1993 e ai fini dell'applicazione delle disposizioni di legge e di regolamento dettate in materia, il Comune di Melpignano rientra nella V classe impositiva (Comuni fino a 10.000 abitanti).

Art. 3 Gestione del servizio

1. La gestione del servizio, in relazione alla sua dimensione organizzativa ed alla rilevanza economico-imprenditoriale, è effettuata dal Comune in forma diretta.
2. La scelta della forma per la gestione del servizio è di competenza dell'Amministrazione Comunale che, quando lo ritenga più conveniente sotto il profilo economico e funzionale, può affidare il servizio in concessione. In tal caso tutti gli obblighi derivanti all'Amministrazione Comunale dal presente Regolamento dovranno intendersi in capo ai soggetti indicati.

Art. 4 Il funzionario responsabile

1. La Giunta Comunale nomina un funzionario responsabile cui sono attribuiti la funzione e i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale dell'imposta sulla pubblicità e del diritto delle pubbliche affissioni secondo il dettato dell'art. 11 del D. Lgs 15/11/1993 n. 507.
2. Nel caso di gestione in concessione le attribuzioni dell'art. 11 citato spettano al concessionario.

Art. 5 Entrata in vigore del regolamento

1. Il presente regolamento entra in vigore dal primo gennaio dell'anno successivo a quello in cui la relativa deliberazione di approvazione è divenuta esecutiva.



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

TITOLO II DISCIPLINA DELLA PUBBLICITA'

Art. 6 Presupposto dell'imposta di pubblicità

1. La diffusione di messaggi pubblicitari effettuata attraverso forme di comunicazione visiva o acustica, diverse da quelle assoggettate al diritto sulle pubbliche affissioni in luoghi pubblici o aperti al pubblico o che sia da tali luoghi percepibile è soggetta all'imposta sulla pubblicità.
2. Ai fini dell'imposizione si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di un'attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni e servizi ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 7 Soggetto passivo

1. Soggetto passivo dell'imposta sulla pubblicità, tenuto al pagamento in via principale, è colui che dispone a qualsiasi titolo del mezzo attraverso il quale il messaggio pubblicitario viene diffuso.
2. È solidalmente obbligato al pagamento dell'imposta colui che produce o vende la merce o fornisce i servizi oggetto della pubblicità.

Art. 8 Modalità di applicazione dell'imposta

1. L'imposta sulla pubblicità si determina in base alla superficie della minima figura piana geometrica in cui è circoscritto il mezzo pubblicitario indipendentemente dal numero dei messaggi in esso contenuti.
2. Le superfici inferiori ad un metro si arrotondano per eccesso al metro quadrato e le frazioni di esso, oltre il primo, a mezzo metro quadrato; non si fa luogo ad applicazioni di imposta per superfici inferiori a trecento centimetri quadrati.
3. Per i mezzi pubblicitari polifacciali l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva adibita a pubblicità.
4. Per i mezzi pubblicitari aventi dimensioni volumetriche l'imposta è calcolata in base alla superficie complessiva risultante dallo sviluppo minimo solido geometrico in cui può essere circoscritto il mezzo stesso.
5. I festoni di bandierine e simili nonché i mezzi di identico contenuto, ovvero riferibili al medesimo soggetto passivo, collocati in connessione tra loro, si considerano, agli effetti del calcolo della superficie imponibile, come un unico mezzo pubblicitario.
6. Le maggiorazioni di imposta a qualunque titolo previste sono cumulabili e devono essere applicate alla tariffa base; le riduzioni non sono cumulabili.
7. Qualora la pubblicità di cui agli art. 12 e 13 del D. Lgs. N. 507/93 venga effettuata in forma luminosa o illuminata la relativa tariffa di imposta è maggiorata del 100%.

Art. 9 Dichiarazione

1. Il soggetto passivo di cui all'art. 7 è tenuto, prima di iniziare la pubblicità a presentare al comune apposita dichiarazione anche cumulativa nella quale devono essere indicate le caratteristiche, la durata della pubblicità e l'ubicazione dei mezzi pubblicitari utilizzati.
2. Il relativo modello di dichiarazione deve essere predisposto dal Comune e messo a disposizione degli interessati.
3. La dichiarazione deve essere presentata anche nei casi di variazione della pubblicità, che comportino la modificazione della superficie esposta o del tipo di pubblicità effettuata, con conseguente nuova



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

imposizione; l'ufficio preposto procederà al conguaglio fra l'importo dovuto in seguito alla nuova dichiarazione e quello pagato per lo stesso periodo.

4. La dichiarazione della pubblicità annuale ha effetto anche per gli anni successivi, purché non si verificano modificazioni degli elementi dichiaranti cui consegua un diverso ammontare dell'imposta dovuta, tale pubblicità si intende prorogata con il pagamento della relativa imposta effettuato entro il 31 Gennaio dell'anno di riferimento, sempre che non venga presentata denuncia di cessazione entro il medesimo termine.

Art. 10 Omessa dichiarazione

1. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - a. all'art. 12 – effettuata mediante insegne, cartelle, locandine, targhe, standardi o qualsiasi altro mezzo non espressamente previsto;
 - b. all'art.13 – effettuata con veicoli;
 - c. all'art. 14 – commi 1, 2 e 3 – effettuata per conto altrui con insegne, pannelli o altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente lampeggiante o similare;

del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata in ogni caso con decorrenza dal primo gennaio dell'anno in cui è stata accertata.

2. Qualora venga omessa la presentazione della dichiarazione per la pubblicità di cui:
 - a. all'art.14, comma 4 – realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuata su schermi o pareti riflettenti;
 - b. all'art.15
 - i. comma 1 – effettuata con striscioni o altri mezzi simili, che attraversano strade o piazze;
 - ii. comma 2 – effettuata da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini;
 - iii. comma 3 – effettuata con palloni frenati e simili;
 - iv. comma 4 – effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli o altri mezzi pubblicitari;
 - v. comma 5 – effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili;

del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, la pubblicità si presume effettuata dal primo giorno del mese in cui è stato effettuato l' accertamento.

Art. 11 Pagamento dell'imposta

1. L'imposta è prevista per tutte le fattispecie previste dagli art.12, commi 1 e 3, 13 e 14. del D. Lgs. n.507/93, per anno solare di riferimento cui corrisponde una autonoma obbligazione tributaria; per le altre fattispecie il periodo di imposta è quello specificato nelle relative disposizioni.
2. Il pagamento dell'imposta deve essere effettuato mediante versamento a mezzo di conto corrente postale intestato al Comune ovvero, in caso di affidamento in concessione, al suo concessionario con arrotondamento a € 0,52 per difetto se la frazione non è superiore a € 0,26 o per eccesso se è superiore.
3. L'attestazione dell'avvenuto pagamento deve essere allegata alla prescritta dichiarazione.
4. Per la pubblicità relativa a periodi inferiori all'anno solare l'imposta può essere corrisposta in un'unica soluzione; per la pubblicità annuale l'imposta può essere corrisposta in rate trimestrali anticipate qualora sia di importo superiore a € 1.549,37.-



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

5. La riscossione coattiva dell'imposta si effettua secondo le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 28 Gennaio 1988 n.43, e successive modificazioni; il relativo ruolo deve essere formato e reso esecutivo entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello in cui l'avviso di accertamento o di rettifica è stato notificato ovvero, in caso di sospensione della riscossione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello di scadenza del periodo di sospensione. Si applica l'art.2752, comma 4, del codice civile.
6. Entro il termine di due anni decorrente dal giorno in cui è stato effettuato il pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto al rimborso, il contribuente può chiedere la restituzione di somme versate e non dovute mediante apposita istanza. Il comune è tenuto a provvedere nel termine di novanta giorni.

Art. 12 Pubblicità eseguita su fabbricati comunali

1. Qualora la pubblicità sia effettuata su impianti installati su beni appartenenti o dati in godimento al comune, l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità non esclude quella della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.

Art. 13 Rettifica e accertamenti d'ufficio

1. Il comune o il concessionario, entro due anni dalla data in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuta essere presentata, procede a rettifica o ad accertamento d'ufficio, notificando al contribuente, anche a mezzo posta mediante raccomandata con avviso di ricevimento, apposito avviso motivato.
2. Nell'avviso devono essere indicati il soggetto passivo, le caratteristiche e l'ubicazione del mezzo pubblicitario, l'importo dell'imposta o della maggiore imposta accertata; delle soprattasse dovute e dei relativi interessi, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il pagamento.
3. Gli avvisi di accertamento sono sottoscritti dal funzionario designato dal Comune per l'organizzazione e la gestione dell'imposta, ovvero, nel caso di gestione in concessione, da un rappresentante del concessionario.

Art. 14 Tariffe

1. Per ogni forma di pubblicità è dovuta al Comune o al concessionario che vi subentra, un'imposta nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui gli art. 7 – 16 e 17 del richiamato decreto legislativo, che sono richiamate nell'Allegato "A" del presente regolamento.
2. Le tariffe dovranno essere rese pubbliche e facilmente accessibili a chi vi abbia interesse.

Art. 15 Riduzioni dell'imposta

1. Trovano applicazioni le riduzioni previste dall'art.16 del D. Lgs.15 Novembre 1993 n.507:
 - a. La tariffa dell'imposta è ridotta alla metà:
 - i. Per la pubblicità effettuata da comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - ii. Per la pubblicità relativa a manifestazioni politiche, sindacali e di categorie, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - iii. Per la pubblicità relativa a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

Art. 16 Esenzioni dalla imposta

1. Trovano applicazione le esenzioni di cui all'art.17 del D. Lgs.15 Novembre 1993 n.507.
 - a. Sono esenti dall'imposta:
 - i. la pubblicità' realizzata all'interno dei locali adibiti alla vendita di beni o alla prestazione di servizi quando si riferisca all'attività negli stessi esercitata, nonché i mezzi pubblicitari, ad eccezione delle insegne, esposti nelle vetrine e sulle porte di ingresso dei locali medesimi purché siano attinenti all'attività in essi esercitata e non superino, nel loro insieme, la superficie complessiva di mezzo metro quadrato per ciascuna vetrina o ingresso;
 - ii. gli avvisi al pubblico esposti nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei locali, o in mancanza nelle immediate adiacenze del punto di vendita, relativi all'attività svolta, nonché quelli riguardanti la localizzazione e l'utilizzazione dei servizi di pubblica utilità, che non superino la superficie di mezzo metro quadrato e quelli riguardanti la locazione o la compravendita degli immobili sui quali sono affissi, di superficie non superiore ad un quarto di metro quadrato;
 - iii. la pubblicità comunque effettuata all'interno, sulle facciate esterne o sulle recinzioni dei locali di pubblico spettacolo qualora si riferisca alle rappresentazioni in programmazione;
 - iv. la pubblicità, escluse le insegne, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposta sulle sole facciate esterne delle edicole o nelle vetrine o sulle porte di ingresso dei negozi ove si effettua la vendita;
 - v. la pubblicità esposta all'interno delle stazioni dei servizi di trasporto pubblico di ogni genere inerente l'attività esercitata dall'impresa di trasporto, nonché le tabelle esposte all'esterno delle stazioni stesse o lungo l'itinerario di viaggio, per la parte in cui contengano informazioni relative alle modalità di effettuazione del servizio;
 - vi. la pubblicità comunque effettuata in via esclusiva dallo Stato e dagli enti pubblici territoriali;
 - vii. le insegne, le targhe e simili apposte per l'individuazione delle sedi di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non persegua scopo di lucro;
 - viii. le insegne, le targhe e simili la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o di regolamento sempre che le dimensioni del mezzo usato, qualora non espressamente stabilite, non superino il mezzo metro quadrato di superficie.
 - ix. la pubblicità effettuata mediante proiezioni all'interno delle sale cinematografiche in quanto e laddove percepibile esclusivamente dai possessori dei titoli d'ingresso
 - b. L'imposta non e' dovuta per le insegne di esercizio di attività commerciali e di produzione di beni o servizi che contraddistinguono la sede ove si svolge l'attività cui si riferiscono, di superficie complessiva fino a 5 metri quadrati.

Art. 17 Divieti

1. Sugli edifici di carattere storico e, in genere, su tutti quelli che sono sottoposti a vincolo artistico, è vietata ogni forma di pubblicità.
2. Per la pubblicità sulle strade o in vista di esse trovano applicazione:
 - a. l'art. 23 del codice della strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n.285 e succ. modificaz. e integrazioni;
 - b. Gli art. da 47 a 56 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1994, n. 495;
3. Per la pubblicità sui veicoli trovano applicazione:
 - a. l'art.23, comma 2, del codice della strada emanato con D. Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

- b. l'art. 57 del regolamento di esecuzione del codice della strada emanato con D.P.R. 16 dicembre 1994, n. 495.

Art. 18 Limitazioni sulla pubblicità

1. La pubblicità eseguita con qualsiasi mezzo acustico, fisso o mobile in modo da essere percepibile dalle vie o altro luogo pubblico, è vietata nelle ore sotto indicate:
 - a. Periodo estivo (in cui è in vigore l'ora legale)
 - i. Mattino: dalle 0:00 alle 7:30
 - ii. Pomeriggio dalle 13:00 alle 17:00
 - iii. Sera dalle 20:30 alle 24:00
 - b. Periodo invernale (in cui è in vigore l'ora solare)
 - i. Mattino: dalle 0:00 alle 7:30
 - ii. Pomeriggio dalle 13:00 alle 15:00
 - iii. Sera dalle 19:00 alle 24:00
2. E' vietata la pubblicità con messi acustici in prossimità di case di cura e di riposo, durante le ore di lezione o di cerimonie in prossimità di scuole e di edifici di culto;
3. L'intensità della voce e dei suoni emessi dal mezzo di diffusione non dovrà superare, in ogni caso, la misura di 50 decibel.

Art. 19 Limitazioni della pubblicità mediante distribuzioni

1. Trovano applicazione le condizioni previste nell'Ordinanza Sindacale n. 29/2007:
 - a. Consegna del materiale pubblicitario cartaceo con il sistema del "porta a porta" da parte di addetti formalmente incaricati, previa autorizzazione dell'Ufficio di Polizia Municipale e produzione della ricevuta di pagamento dell'imposta comunale sulla pubblicità;
 - b. Consegna del materiale pubblicitario direttamente nelle cassette postali;
 - c. Spedizione del materiale pubblicitario per il tramite del servizio postale effettuato da qualsiasi operatore economico a ciò abilitato;
 - d. È preclusa la distribuzione del materiale nelle seguenti vie del Centro Storico:
 - i. Piazza San Giorgio;
 - ii. Via Dante;
 - iii. Parco Rimembranza;
 - iv. Via Roma;
 - v. Via Catalana;
 - vi. Via V. Fazzi;
 - vii. Via Castello;
 - viii. Via Santo Stefano.
2. E' vietata la modalità di consegna "brevi manu" ai passanti o il deposito del materiale pubblicitario sul parabrezza delle auto in sosta;

Art. 20 Sanzioni tributarie e interessi

1. Per omessa, tardiva o infedele presentazione della dichiarazione di cui all'art.9, si applica, oltre al pagamento dell'imposta dovuta, una soprattassa pari all'ammontare dell'imposta evasa.
2. Per l'omesso o tardivo pagamento dell'imposta o delle singole rate di essa è dovuta indipendentemente da quella di cui al comma 1, una soprattassa pari al 20% dell'imposta il cui pagamento è stato omesso o ritardato.



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

3. Le sopratasse previste dai precedenti commi, sono ridotte ad un quarto se la dichiarazione è prodotta o il pagamento viene eseguito non oltre trenta giorni dalla data in cui avrebbero dovuto essere effettuati, ovvero alla metà se il pagamento viene eseguito entro sessanta giorni dalla notifica dell'avviso di accertamento.
4. Sulle somme dovute per l'imposta sulla pubblicità e per le relative sopratasse si applicano gli interessi di mora nella misura del 7% per ogni semestre compiuto, a decorrere dal giorno in cui detti importi sono divenuti esigibili; interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad esso dovute a qualsiasi titolo a decorrere dalla data dell'eseguito pagamento.-

Art. 21 Sanzioni amministrative

1. Il comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità. Alle violazioni di dette disposizioni conseguono sanzioni amministrative per la cui applicazione si osservano le norme contenute nelle sezioni I e II del capo I della legge 24 novembre 1981, n.689 salvo quanto previsto nei successivi commi.
2. Per le violazioni delle norme regolamentari, nonché di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione da € 103.29 a € 1032.91 con notificazione agli interessati, entro centocinquanta giorni dall'accertamento, degli estremi delle violazioni riportati in apposito verbale.
3. Il Comune dispone altresì la rimozione degli impianti pubblicitari abusivi facendone menzione nel suddetto verbale; in caso di inottemperanza all'ordine di rimozione entro il termine stabilito, il comune provvede d'ufficio, addebitando ai responsabili le spese sostenute.
4. Il Comune o il concessionario del servizio, può effettuare, indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti e dall'applicazione delle sanzioni di cui al comma 2, la immediata copertura della pubblicità abusiva, in modo che sia privata di efficacia pubblicitaria, con successiva modifica di apposito avviso secondo le modalità previste dall'art.13.
5. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente possono, con ordinanza del Sindaco, essere sequestrati a garanzia del pagamento delle spese di rimozione e di custodia, nonché dell'imposta e dell'ammontare delle relative sopratasse ed interessi; nella medesima ordinanza deve essere stabilito un termine entro il quale gli interessati possono chiedere la restituzione del materiale sequestrato previo versamento di una congrua cauzione stabilita nella ordinanza stessa.
6. I proventi delle sanzioni amministrative spettano al Comune e sono destinati al potenziamento ed al miglioramento del servizio e dell'impiantistica comunale, nonché alla redazione ed all'aggiornamento del piano generale degli impianti pubblicitari di cui al Titolo III.



TITOLO III

PIANO GENERALE DEGLI IMPIANTI PUBBLICITARI, DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI E DELLE INSEGNE D'ESERCIZIO

Art. 22 Contenuti del Piano Generale degli Impianti pubblicitari, delle pubbliche affissioni e delle insegne

1. Il comune procederà in applicazione del presente regolamento all'approvazione del Piano Generale degli Impianti Pubblicitari, delle pubbliche affissioni e delle insegne di esercizio (d'ora in avanti denominato *Piano*). Il piano dovrà contenere:
 - a. censimento degli impianti esistenti;
 - b. programma dei nuovi impianti da eseguire nel triennio successivo.
2. Obiettivo principale del Piano è regolamentare il corretto utilizzo delle varie "forme pubblicitarie", con l'obiettivo di salvaguardare l'uniformità di arredo, le caratteristiche ambientali, architettoniche, archeologiche, artistiche e paesaggistiche del tessuto urbano e tenendo conto delle esigenze di traffico e sicurezza della circolazione stradale nel territorio del Comune di Melpignano.
3. Il Piano disciplina, in particolare le modalità di installazione degli impianti pubblicitari destinati a supportare:
 - a. la pubblica affissione di natura istituzionale, sociale e, comunque, non a rilevanza economica;
 - b. la pubblica affissione di natura commerciale;
 - c. l'affissione diretta dei privati;
 - d. la pubblicità esterna permanente e temporanea;
4. Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Piano si rinvia alle seguenti norme:
 - a. nuovo Codice della Strada (d.lgs. 30 aprile 1992 n. 285, d.lgs. n. 10 settembre 1993 n. 360);
 - b. norme tecniche di attuazione ed esecuzione del nuovo Codice della Strada (D.P.R. 16 dicembre 1992 n. 495) e successive variazioni e/o modificazioni;
 - c. norme nazionali, regionali e comunali in materia di tutela e salvaguardia del patrimonio artistico ed ambientale e specificatamente:
 - i. D.Lgs. n. 42/2004;
 - ii. Piano Paesistico Territoriale Regionale;
 - iii. Piano Urbanistico Generale;
 - iv. Piano del Colore;

Art. 23 Tipologie e quantità degli impianti pubblicitari

1. Il Piano, oltre ad individuare i parametri distributivi, indica i dettami generali relativamente alle tipologie dei manufatti consentiti ed alle superfici massime ammissibili per tipologia di manufatto e di utilizzo del medesimo.
2. All'interno dell'intero territorio comunale il Piano stabilisce una superficie massima ammissibile di spazi per:
 - a. la *pubblica affissione e l'affissione diretta dei privati su impianti di proprietà dell'amministrazione comunale* pari complessivamente a **mq 33,56** mq, in conformità a quanto disposto dal successivo art. 29, tenuto conto della popolazione del Comune al censimento del 2015 (2.237 ab.).
 - b. *la pubblicità esterna permanente e l'affissione diretta su impianti privati (su suolo pubblico)* pari a massimo **mq 105,00**, a cui dovranno essere sottratti gli impianti esistenti conformi o resi conformi secondo quanto stabilito dal Piano.



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

3. Le tipologie pubblicitarie oggetto del Piano sono classificate, secondo il D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507, in:

a. pubblicità ordinaria, effettuata mediante:

- i. insegne, targhe
- ii. locandine (manifesti) realizzate con materiale privo di rigidità collocate a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico di seguito definita "*pubblicità con locandine*".

La pubblicità ordinaria comprende forme pubblicitarie definite:

- iii. "*pubblicità esterna temporanea*": pubblicità effettuata con locandine aventi una superficie di appoggio rigida e poste a terra, gonfaloni e striscioni;
- iv. "*pubblicità esterna permanente*": pubblicità effettuata direttamente su pannelli (serigrafie) mediante l'utilizzo di cartelli o impianti pubblicitari di servizio;
- v. "*Affissione diretta*": affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

b. pubblicità effettuata con veicoli, distinta come appresso:

- i. pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli in genere, di vetture autobus, di uso pubblico o privato, di seguito definita "*pubblicità ordinaria con veicoli*";
- ii. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "*pubblicità con veicoli dell'impresa*".

Per l'effettuazione di pubblicità con veicoli si osservano le disposizioni di cui all'art. 57 del regolamento emanato con DPR 16 dicembre 1992, n. 495 e ss.mm.ii.

c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi e proiezioni;

La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare. La pubblicità predetta può essere effettuata per conto altrui o per conto proprio dell'impresa, con la differenziazione tariffaria stabilita nel Capo II del D. Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.

È compresa fra la "*pubblicità con proiezioni*", la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.

d. pubblicità varia.

La pubblicità varia comprende:

- i. la pubblicità effettuata con festoni di bandierine, striscioni od altri mezzi similari, che attraversino strade o piazze: di seguito sarà definita "*pubblicità temporanea*".
- ii. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini, di seguito definita "*pubblicità da aeromobili*";
- iii. la pubblicità eseguita con palloni frenati o simili, definita "*pubblicità con palloni frenati*";
- iv. la pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, definita di seguito "*pubblicità in forma ambulante*";
- v. la pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili, definita "*pubblicità fonica*".



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

- e. Per pubblicità esterna si intende quella effettuata su impianti privati in spazi pubblici e su aree private.

Art. 24 Elaborati del Piano generale degli impianti

1. Il Piano si articola nei seguenti elaborati:
 - a. "NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE"
 - b. "TAV. N. 1 : CENSIMENTO DEGLI IMPIANTI con allegate le schede di riferimento di tutti gli impianti censiti suddivisi per tipologia con numerazione progressiva, foto, formato e ubicazione.

Art. 25 Procedure per ottenere il provvedimento per l'installazione degli impianti

1. L'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari lungo le strade statali, regionali o provinciali, è rilasciata da parte dell'Ente proprietario della strada. L'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari visibili da strade statali, regionali o provinciali, è rilasciato dal Comune di Melpignano previo nulla osta tecnico da parte dell'Ente proprietario della strada.
2. Chiunque intende procedere, nell'ambito dell'intero territorio comunale all'installazione dei mezzi pubblicitari deve chiedere apposita autorizzazione all'Ufficio S.U.A.P. (Sportello Unico Attività Produttive) del Comune di Melpignano. Per l'autorizzazione all'installazione dei mezzi pubblicitari il soggetto interessato dovrà presentare apposita istanza presso gli uffici del Comune di Melpignano di cui al precedente comma, unitamente alla domanda per l'occupazione del suolo pubblico qualora l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale.
3. L'istanza dovrà contenere:
 - a. le generalità, il codice fiscale e l'indicazione della residenza o domicilio legale del richiedente;
 - b. in caso di società, occorre specificare anche la ragione sociale, la sede legale, il codice fiscale o partita IVA e il numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., i dati anagrafici del legale rappresentante;
 - c. ubicazione esatta del luogo dove si intende installare l'impianto;
 - d. dichiarazione ai sensi del D.P.R. 28/12/2000 n. 445 e successive modificazioni e integrazioni, di avere stipulato adeguata polizza assicurativa di responsabilità civile e di avere l'assenso del proprietario dell'edificio o dell'area interessata (in caso di aree private).
 - e. la definizione del mezzo pubblicitario;
 - f. la dichiarazione di conoscere esattamente e di subordinarsi senza riserve alle disposizioni contenute nel *Regolamento per l'applicazione dell'imposta sulla pubblicità e per l'effettuazione del servizio delle pubbliche affissioni*, alle disposizioni contenute nel Regolamento per l'occupazione degli spazi pubblici nel caso l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, nonché alle norme contenute nel Piano e nel D. Lgs. 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni, e alle altre disposizioni che disciplinano la materia.
4. Alla domanda per l'installazione dei mezzi pubblicitari dovranno essere allegati i seguenti elaborati firmati da un tecnico abilitato:
 - a. planimetria in scala 1:2000 con indicazione del luogo di installazione dell'impianto pubblicitario;
 - b. simulazione fotografica dello stato dei luoghi con il mezzo pubblicitario collocato, di cui almeno una panoramica e l'altra particolareggiata;
 - c. relazione tecnica descrittiva del mezzo pubblicitario e del luogo di inserimento dello stesso, comprensiva delle caratteristiche di realizzazione, dei materiali impiegati, dei supporti o sistemi di ancoraggio e della qualità della luce emessa;
 - d. disegni particolareggiati dell'impianto pubblicitario con precisione di quote, materiali, colori e caratteri grafici, in scala non inferiore a 1:50 ed inoltre:



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

- i. per la collocazione su edificio: stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:100 della facciata interessata;
 - ii. per la collocazione su sedime : stato attuale e di progetto in scala non inferiore a 1:200 della porzione di area interessata, con l'esatta posizione richiesta, riferita ad elementi certi quali marciapiedi, recinzioni, alberature, elementi di arredo, edifici, ecc.
 - e. bozzetto della pubblicità da installare;
 - f. relazione di asseveramento a firma di tecnico abilitato in cui si dichiara:
 - i. il rispetto delle norme del presente Piano, del vigente PUG e del Piano del Colore;
 - ii. la conformità del manufatto con i requisiti tecnico-prestazionali relativi all'idoneità statica attestando che il manufatto è stato calcolato, realizzato e verrà posto in opera tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento e delle caratteristiche del ponteggio, in modo da garantire la stabilità.
 - g. Quietanza di versamento degli oneri istruttori di cui al successivo art. 24.
5. E' tassativamente vietata ogni opera o iscrizione che nuoci al decoro dell'ambiente, turbi l'estetica, alteri elementi architettonici o limiti la visuale di sfondi architettonici o paesistici o il diritto di veduta dei vicini. Qualora le strutture costituiscano manufatti la cui realizzazione e posa in opera è regolamentata da specifiche norme, l'osservanza delle stesse e l'adempimento degli obblighi da queste previste deve essere documentata prima del ritiro dell'autorizzazione.
 6. Per l'installazione contemporanea di più mezzi pubblicitari può essere presentata una sola domanda.
 7. Nel caso che l'impianto sia da installare sulla proprietà comunale, l'interessato dovrà produrre apposita concessione per l'occupazione del suolo pubblico, nonché l'avvenuto pagamento della Tassa di occupazione suolo pubblico e gli eventuali canoni di concessione o locazione.
 8. L'autorizzazione per l'installazione dei mezzi pubblicitari sarà rilasciata dall'Ufficio SUAP, secondo le modalità previste dal D.P.R. n.160/2010 e L. n.241/1990 e s.m.i., previo parere degli Uffici comunali interessati. Essa ha durata triennale dalla data di rilascio ed è rinnovabile secondo le modalità previste dal Codice della strada. Ai fini del rinnovo il titolare dovrà presentare apposita domanda corredata da idonea documentazione fotografica e dalla dimostrazione della permanenza delle precedenti condizioni di autorizzazione dell'impianto, nonché da una dichiarazione attestante lo stato di manutenzione dello stesso ed il permanere delle condizioni di sicurezza. Entro sessanta giorni dalla presentazione della domanda la stessa si intende rinnovata in mancanza di impedimenti.

Art. 26 Oneri istruttori

1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente art. 23 dovrà essere allegata quietanza di versamento degli oneri istruttori, così come definiti nella D.G.C. n. 13 del 29.01.2016 e s.m.i.



TITOLO IV SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI

Art. 27 Definizione e finalità del servizio

1. Il servizio delle pubbliche affissioni è inteso a garantire specificatamente l'affissioni, a cura del comune, in appositi impianti a ciò destinati, di manifesti, di qualunque materiale costituiti, contenenti comunicazioni aventi finalità istituzionali, sociali e comunque privi di rilevanza economica, ovvero di messaggi diffusi nell'esercizio di attività economiche.

Art. 28 Soggetto passivo

1. Sono soggetti passivi del diritto sulle pubbliche affissioni coloro che richiedono il servizio e, in solido, coloro nell'interesse dei quali il servizio stesso è richiesto.

Art. 29 Superficie degli impianti

1. La superficie degli impianti da adibire a pubbliche affissioni viene stabilita in 15 (quindici) mq per ogni 1000 abitanti.
2. Tale misura potrà subire variazioni in relazione a precise ed oggettive circostanze e per motivi di pubblico interesse.

Art. 30 Ripartizione della superficie degli impianti

1. La superficie degli impianti di cui al precedente art. 29 da destinare alle affissioni è così ripartita:
 - a. **35 %** per le affissioni di natura istituzionale, sociale e comunque priva di rilevanza economica, effettuata dal servizio comunale;
 - b. **60 %** destinata alle affissioni di natura commerciale effettuate dal servizio comunale ovvero concesso in appalto;
 - c. **5 %** destinata alla affissione di natura commerciale (Affissione Diretta) effettuata direttamente sugli impianti di proprietà dell'amministrazione Comunale da soggetti privati, comunque diversi dal concessionario del servizio ove lo stesso sia appaltato.
2. Ai fini della ripartizione di cui al precedente comma si considerano rilevanti i messaggi diffusi nell'esercizio di una attività economica allo scopo di promuovere la domanda di beni o servizi, ovvero finalizzati a migliorare l'immagine del soggetto pubblicizzato.

Art. 31 Spazi privati per le affissioni dirette

1. Per la realizzazione degli impianti per le affissioni dirette previste dall'art.12, comma 3, del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, saranno osservate le procedure di cui al presente Titolo.
2. Qualora gli impianti siano installati su beni appartenenti o dati in godimento al Comune, l'applicazione del diritto sulle pubbliche affissioni non esclude la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, nonché il pagamento di canoni di locazione o di concessione.-

Art. 32 Autorizzazione per le affissioni dirette

1. L'affissione diretta di cui al precedente articolo è consentita esclusivamente sugli appositi impianti autorizzati.
2. L'autorizzazione dovrà essere richiesta dagli interessati con le modalità previste dal precedente art. 25.

Art. 33 Oneri istruttori



1. Alla richiesta di autorizzazione di cui al precedente articolo 32 dovrà essere allegata quietanza di versamento degli oneri istruttori, così come definiti nella D.G.C. n. 13 del 29.01.2016 e s.m.i.

Art. 34 Modalità per le pubbliche affissioni

1. Le pubbliche affissioni devono essere effettuate secondo l'ordine di precedenza risultante dal ricevimento della commissione, che deve essere annotata in apposito registro cronologico.
2. La durata dell'affissione decorre dal giorno in cui è stata eseguita al completo; nello stesso giorno, su richiesta del committente, il Comune deve mettere a sua disposizione l'elenco delle posizioni utilizzate con l'indicazione dei quantitativi affissi.
3. Il ritardo nell'effettuazione delle affissioni causato dalle avverse condizioni atmosferiche si considera caso di forza maggiore. In ogni caso, qualora il ritardo sia superiore a dieci giorni dalla data richiesta, il comune deve darne tempestiva comunicazione per iscritto al committente.
4. La mancanza di spazi disponibili deve essere comunicata al committente per iscritto entro dieci giorni dalla richiesta di affissione.
5. Nei casi di cui ai commi 4 e 5 il committente può annullare la commissione senza alcun onore a suo carico ed il Comune è tenuto al rimborso delle somme versate entro novanta giorni.
6. Il committente ha facoltà di annullare la richiesta di affissione prima che venga eseguita, con l'obbligo di corrispondere in ogni caso la metà del diritto dovuto.
7. Il Comune ha l'obbligo di sostituire gratuitamente i manifesti strappati o comunque deteriorati e, qualora non disponga di altri esemplari dei manifesti da sostituire, deve darne tempestivamente comunicazione al richiedente mantenendo, nel frattempo a sua disposizione i relativi spazi.
8. Per le affissioni richieste per il giorno in cui è stato consegnato il materiale da affiggere o entro i due giorni successivi, se trattasi di affissioni di contenuto commerciale, ovvero per le ore notturne dalle 20.00 alle 07.00 nei giorni festivi, è dovuta la maggiorazione del 10% del diritto, con un minimo di € 40,87 per ciascuna commissione; tale maggiorazione, può con apposita previsione del capitolato d'onori di cui all'art.28 del D. Lgs. n.507/93, essere attribuita in tutto o in parte al concessionario del servizio.
9. le tariffe del servizio devono essere pubbliche con l'indicazione delle categorie alle quali detti spazi appartengono ed il registro cronologico delle commissioni.
10. Nessuna affissione può avere luogo prima del pagamento dei diritti dovuti.
11. Con la comunicazione di cui ai precedenti commi 3 e 4 dovrà essere indicato il giorno in cui l'affissione avrà luogo.
12. Il materiale abusivamente affisso fuori dagli spazi stabiliti sarà immediatamente rimosso e quello negli spazi stabiliti coperto, salvo responsabilità, sempre solidale, a norma del presente Regolamento, di colui o coloro che hanno materialmente eseguito l'affissione e della ditta in favore della quale l'affissione è fatta.

Art. 35 Consegna del materiale da affiggere

1. Il materiale da affiggere dovrà essere consegnato dagli interessati dopo aver soddisfatto, nelle forme di legge, gli adempimenti fiscali previsti.
2. Un esemplare del manifesto o sua riproduzione fotografica o digitale, sarà trattenuto dall'ufficio per essere conservato negli archivi, Detta copia non potrà essere restituita neppure in caso di revoca della richiesta di affissione.
3. Il richiedente è colui nell'interesse del quale l'affissione viene richiesta, restando comunque direttamente responsabili delle eventuali infrazioni di legge sia penali che civili, che fiscali vigenti in materia.



Art. 36 Annullamento della commissione

1. L'annullamento della commissione, salvo i casi previsti dai commi successivi, non dà diritto alla restituzione delle somme versate.
2. Nei casi previsti dai commi 3 e 4 del precedente articolo 34, la richiesta di annullamento dovrà pervenire al comune e al concessionario almeno il giorno precedente a quello indicato nella comunicazione di cui al comma 11 dello stesso articolo 34.
3. L'annullamento della richiesta di affissione prevista dal comma 6 del precedente articolo 34 dovrà pervenire all'ufficio comunale o al concessionario almeno il giorno precedente quello dell'affissione.
4. Il materiale relativo alle commissioni annullate, ad eccezione di un esemplare che resta acquisito agli atti, sarà conservato per 60 giorni da quello in cui ha avuto luogo la commissione a disposizione dell'interessato. Decorsi i 60 giorni il materiale sarà inviata allo scarto.

Art. 37 Tariffe

1. Per il servizio delle pubbliche affissioni è dovuto al Comune o al concessionario che vi subentra, un diritto nella misura risultante dalle tariffe deliberate a norma del D. Lgs. 15 novembre 1993, n.507, con le maggiorazioni, le riduzioni e le esenzioni di cui gli art. da 19 a 21 del richiamato decreto legislativo, che sono richiamate nell'Allegato "B" del presente regolamento.
2. Le tariffe dovranno essere rese pubbliche e facilmente accessibili a chi vi abbia interesse.

Art. 38 Pagamento del diritto

1. Il pagamento del diritto sulle pubbliche affissioni deve essere effettuato contestualmente alla richiesta del servizio secondo le modalità di cui all'art.9 del D. Lgs. 507/1993.
2. Per il recupero di somme comunque dovute a tale titolo e non corrisposte si osservano le disposizioni dello stesso art.9 del citato decreto legislativo.-

Art. 39 Riduzioni del diritto

1. La tariffa per il servizio delle pubbliche affissioni è ridotta alla metà:
 - a. per i manifesti riguardanti in via esclusiva lo Stato e gli enti pubblici territoriali e che non rientrano nei casi per i quali è prevista l'esenzione ai sensi dell'art.40;
 - b. per i manifesti di comitati, associazioni, fondazioni ed ogni altro ente che non abbia scopo di lucro;
 - c. per i manifesti relativi ad attività politiche sindacali e di categoria, culturali, sportive, filantropiche e religiose, da chiunque realizzate, con il patrocinio o la partecipazione degli enti pubblici territoriali;
 - d. per i manifesti relativi a festeggiamenti patriottici, religiosi, a spettacoli viaggianti e di beneficenza;
 - e. per gli annunci mortuari.

Art. 40 Esenzione dal diritto

1. Sono esenti dal diritto sulle pubbliche affissioni:
 - a. i manifesti riguardanti le attività istituzionali del comune da esso svolte in via esclusiva, esposti nell'ambito del proprio territorio.
 - b. i manifesti delle autorità militari relativi alle iscrizioni nelle liste di leva, alla chiamata alle armi ed ai richiami alle armi;
 - c. i manifesti dello Stato, delle regioni e delle province in materia di tributi;



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

- d. i manifesti delle autorità di polizia in materia di pubblica sicurezza;
- e. i manifesti relativi ad adempimenti di legge in materia di referendum elezioni politiche, per il parlamento europeo, regionali, amministrative;
- f. ogni altro manifesto la cui affissione sia obbligatoria per legge;
- g. i manifesti concernenti concorsi scolastici e professionali gratuiti regolarmente autorizzati.

Art. 41 Sanzioni tributarie ed interessi – sanzioni amministrative

1. Per tutte le violazioni delle norme relative al servizio delle pubbliche affissioni trovano applicazione le disposizioni di cui agli art.23 e 24 del D. Lgs. 15 novembre 1993 n.507.



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

TITOLO V NORME FINALI

Art. 42 Gestione del servizio

1. La gestione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e delle pubbliche affissioni è effettuata dal Comune di Melpignano con possibilità di affidamento in concessione ai soggetti iscritti all'Albo istituito con D.M. n. 289/2000 e previsto dall'art. 53 del D.Lgs. n. 446/97, dei soggetti abilitati ad effettuare attività di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi e di altre entrate delle Province e dei Comuni, con adeguamento del capitale sociale prescritto ai sensi dell'art. 3bis del D.L. 25 marzo 2010 n. 40 convertito in Legge 22 maggio 2010 n. 73.

Art. 43 Durata della concessione

1. La concessione del servizio di accertamento e riscossione dell'imposta sulla pubblicità e del diritto sulle pubbliche affissioni ha durata massima di anni sei.

Art. 44 Contenzioso

1. Contro gli atti di accertamento è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale.

Art. 45 Disposizioni finali

1. Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti ed in particolar modo il D. Lgs. n.507 del 15/11/1993 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Il presente Regolamento integra e sostituisce il precedente *REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA' E PER L'EFFETTUAZIONE DEL SERVIZIO DELLE PUBBLICHE AFFISSIONI*, approvato con Deliberazione di Consiglio Comunale n. 61 del 20.12.1996.



TARIFFE

PER L'APPLICAZIONE DELL'IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITA'

PUBBLICITÀ ORDINARIA

Pubblicità effettuata mediante:

- 1) insegne, targhe
- 2) locandine (manifesti) realizzate con materiale privo di rigidità collocate a cura dell'utenza all'esterno od all'interno di locali pubblici od aperti al pubblico
- 3) locandine aventi una superficie di appoggio rigida e poste a terra, gonfaloni e striscioni;
- 4) direttamente su pannelli (serigrafie) mediante l'utilizzo di cartelli o impianti pubblicitari di servizio;
- 5) affissioni effettuate direttamente, anche per conto altrui, di manifesti e simili su apposite strutture adibite all'esposizione di tali mezzi.

Pubblicità normale

Per superficie fino a 5,50 mq		Per superficie compresa tra 5,50 mq e 8,50 mq (maggiorata del 50 %)		Per superfici superiori a 8,50 mq (maggiorata del 100 %)	
Per una durata non superiore a tre mesi Per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi Per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi Per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi Per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi Per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi Per anno solare
€ 0,83	€ 8,26	€ 1,24	€ 12,39	€ 1,65	€ 16,53

Pubblicità luminosa o illuminata

Per superficie fino a 5,50 mq (maggiorata del 100 %)		Per superficie compresa tra 5,50 mq e 8,50 mq (maggiorata del 50 %)		Per superfici superiori a 8,50 mq (maggiorata del 100 %)	
Per una durata non superiore a tre mesi Per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi Per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi Per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi Per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi Per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi Per anno solare
€ 1,65	€ 16,53	€ 2,48	€ 24,79	€ 3,31	€ 33,05

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON VEICOLI

All'interno

<i>Pubblicità normale</i>		<i>Pubblicità luminosa o illuminata</i>	
Per una durata non superiore a tre mesi Per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi Per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi Per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi Per anno solare
€ 0,83	€ 8,26	€ 1,65	€ 16,53

All'esterno

Pubblicità normale

Per superficie fino a 5,50 mq	Per superficie compresa tra 5,50 mq e 8,50 mq	Per superfici superiori a 8,50 mq (maggiorata del 100 %)



COMUNE DI MELIGNANO



Provincia di Lecce

		(maggiorata del 50 %)			
Per una durata non superiore a tre mesi Per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi Per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi Per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi Per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi Per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi Per anno solare
€ 0,83	€ 8,26	€ 1,24	€ 12,39	€ 1,65	€ 16,53

Pubblicità luminosa o illuminata

Per superficie fino a 5,50 mq (maggiorata del 100 %)		Per superficie compresa tra 5,50 mq e 8,50 mq (maggiorata del 50 %)		Per superfici superiori a 8,50 mq (maggiorata del 100 %)	
Per una durata non superiore a tre mesi Per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi Per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi Per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi Per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi Per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi Per anno solare
€ 1,65	€ 16,53	€ 2,48	€ 24,79	€ 3,31	€ 33,05

Per i veicoli adibiti ad uso pubblico l'imposta è dovuta al comune che ha rilasciato la licenza di esercizio
Per i veicoli adibiti ad uso privato, l'imposta è dovuta al comune in cui il proprietario del veicolo ha la residenza anagrafica o la sede.

Pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto

Cat.	Descrizione	Pubblicità normale Per anno solare		Pubblicità luminosa o illuminata (maggiorata del 100 %) Per anno solare	
		Senza rimorchio	Con rimorchio	Senza rimorchio	Con rimorchio
a)	Autoveicoli con portata superiore a 3.000 Kg	€ 74,37	€ 148,74	€ 148,74	€ 297,48
b)	Autoveicoli con portata inferiore a 3.000 Kg	€ 49,58	€ 99,16	€ 99,16	€ 198,32
c)	Motoveicoli e veicoli non compresi nelle precedenti categorie	€ 24,79	€ 49,58	€ 49,58	€ 99,16

Non è dovuta l'imposta per l'indicazione del marchio, della ragione sociale e dell'indirizzo dell'impresa, purché sia apposta non più di due volte e ciascuna iscrizione non sia di superficie superiore a mezzo metro quadrato.

PUBBLICITÀ EFFETTUATA CON PANNELLI LUMINOSI E PROIEZIONI

Pubblicità con pannelli luminosi effettuata con insegne, pannelli od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili, mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio o la sua visione in forma intermittente, lampeggiante o similare.

Per conto altrui		Per conto proprio	
Per una durata non superiore a tre mesi Per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi Per anno solare	Per una durata non superiore a tre mesi Per ogni mese	Per una durata superiore a tre mesi Per anno solare
€ 3,31	€ 33,05	€ 1,65	€ 16,53

Pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose e cinematografiche effettuate su schermi o pareti riflettenti.



COMUNE DI MELPIGNANO



Provincia di Lecce

Per ogni giorno	
Per i primi 30 giorni	Per il periodo successivo ai primi 30 giorni
€ 2,07	€ 1,03

PUBBLICITÀ VARIA

Descrizione	Periodo	Tariffa
Pubblicità effettuata con festoni di bandierine, striscioni o altri mezzi che attraversano strade o piazze	Per ogni periodo di 15 giorni o frazione	€ 8,26
Pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, disegni fumogeni, lancio di oggetti o manifestini	Per ogni giorno o frazione	€ 49,58
Pubblicità eseguita con palloni frenati o simili	Per ogni giorno o frazione	€ 24,79
Pubblicità effettuata mediante distribuzione, anche con veicoli, di manifestini o di altro materiale pubblicitario, oppure mediante persone circolanti con cartelli od altri mezzi pubblicitari, per ciascuna persona impiegata nella distribuzione od effettuazione, indipendentemente dalla quantità di materiale distribuito	Per ogni giorno o frazione	€ 2,07
Pubblicità effettuata a mezzo di apparecchi amplificatori e simili	Per ogni giorno o frazione	€ 6,20

Per il periodo turistico dal 15 agosto al 30 agosto tutte le tariffe sopra elencate ai sensi dell'art. 3, comma 6 del D.Lgs. n.507/1993 sono maggiorate del 50%.



COMUNE DI MELPIGNANO

Provincia di Lecce



Allegato "B"

TARIFFE DEL DIRITTO SULLE PUBBLICHE AFFISSIONI

DIRITTO PER COMMISSIONI DI ALMENO 50 FOGLI

Per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100					
Manifesti costituiti da meno di 8 fogli		Manifesti costituiti da 8 fogli fino a 12 fogli		Manifesti costituiti da più di 12 fogli	
Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione
€ 1,03	€ 0,31	€ 1,55	€ 0,46	€ 2,07	€ 0,62

DIRITTO PER COMMISSIONI INFERIORI A 50 FOGLI

Per ciascun foglio di dimensione fino a 70 x 100					
Manifesti costituiti da meno di 8 fogli		Manifesti costituiti da 8 fogli fino a 12 fogli		Manifesti costituiti da più di 12 fogli	
Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione	Per i primi 10 gg	Per ogni periodo successivo di 5 gg o frazione
€ 1,55	€ 0,46	€ 2,32	€ 0,70	€ 3,10	€ 0,93